



IL RETTORE

Visti i provvedimenti di legge che si sono susseguiti durante tutto il periodo di emergenza epidemiologica, richiamati nei precedenti decreti rettorali attuativi;

Preso atto da ultimo del contenuto del decreto legge 14 Gennaio 2021 n. 2 avente per oggetto *“Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.....”* e del correlato DPCM pubblicato lo stesso giorno;

Tenuto conto che lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 Aprile 2021 e che tutti i provvedimenti attuativi delle disposizioni del Governo devono essere assunti seguendo i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità rispetto al rischio effettivo;

Visto il Protocollo di sicurezza Covid approvato dall'Ateneo il 28 maggio 2020 e tutte le successive disposizioni attuative

DECRETA

di adottare le seguenti scelte organizzative, rapportandole e differenziandole in base ai diversi **scenari di rischio** ipotizzati dal legislatore:

- A. gravità **(zona gialla)**
- B. elevata gravità **(zona arancione)**
- C. massima gravità **(zona rossa)**

Articolo 1 – Lezioni ed altre attività didattiche frontali

A. gravità **(zona gialla)**

Le lezioni e le altre attività didattiche frontali saranno svolte in modalità mista, parte in presenza e parte online, preferibilmente con modalità sincrona, secondo il calendario del semestre/trimestre di riferimento. Le lezioni in presenza dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale previste dal Protocollo di sicurezza Covid approvato dall'Ateneo.

In tale contesto, le lezioni in presenza potranno essere organizzate in misura anche superiore al 50%, qualora le aule siano disponibili e ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale.

B. elevata gravità **(zona arancione)**

Le lezioni e le altre attività didattiche frontali saranno svolte in modalità mista, parte in presenza e parte online, preferibilmente con modalità sincrona, secondo il calendario del semestre/trimestre di riferimento. Le lezioni in presenza dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale previste dal Protocollo di sicurezza Covid approvato dall'Ateneo.

Viste le maggiori limitazioni alla circolazione delle persone sul territorio, previste in questo scenario, le lezioni in presenza NON potranno essere organizzate in misura superiore al 50%.



C. massima gravità (zona rossa)

Le lezioni e le altre attività didattiche frontali saranno svolte **SOLO** a distanza, preferibilmente con modalità sincrona, rispettando il calendario del semestre/trimestre di riferimento. Potranno svolgersi in presenza – in limitati casi e solo alla condizione che ricorrano tutte le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale previste dal Protocollo approvato dall'Ateneo - le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti.

Per lo svolgimento delle lezioni da remoto i docenti potranno usufruire anche delle aule multimediali già attrezzate.

Tutte le lezioni dovranno essere registrate e lasciate a disposizione degli studenti per la durata del semestre/trimestre. La registrazione avverrà secondo le modalità comunicate mediante **Circolare del 20 ottobre 2020** avente come oggetto: ***“Linee di indirizzo tecnico-legali sulla registrazione, conservazione e messa in disponibilità del materiale didattico: principi”***.

I docenti sono tenuti a mantenere informati i propri studenti sulle modalità di erogazione delle lezioni a distanza - e delle altre attività didattiche - e sulle modalità con cui possono essere fruite.

Art. 2 – Esami scritti e orali

A. gravità (zona gialla)

Qualora le aule siano disponibili e ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza, gli esami scritti e orali potranno svolgersi in presenza. Deve comunque essere assicurata la possibilità di svolgimento dell'esame da remoto per gli studenti, anche internazionali, che si trovino nella condizione di non potersi spostare dal proprio luogo di residenza e/o domicilio.

B. elevata gravità (zona arancione)

Viste le limitazioni alla circolazione delle persone sul territorio, previste in questo scenario, tutti gli esami di profitto scritti e orali si dovranno svolgere da remoto, secondo le modalità sinora attuate. Potranno svolgersi in presenza – in limitati casi e solo alla condizione che ricorrano tutte le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale previste dal Protocollo di sicurezza *Covid* approvato dall'Ateneo – i solo esami scritti che prevedano la partecipazione di un numero ridotto di studenti, ma alla condizione che venga assicurata contestualmente la possibilità di svolgimento dell'esame anche da remoto.

C. massima gravità (zona rossa)

Tutti gli esami di profitto scritti e orali si svolgeranno da remoto, secondo le modalità sinora attuate.

Art. 3 – Esami di laurea

Per tutti gli scenari prefigurati dal legislatore:

A. gravità (zona gialla)



B. elevata gravità (zona arancione)

C. massima gravità (zona rossa)

le sedute di laurea – triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, nonché gli esami finali di dottorato si svolgeranno a distanza, fino a contraria disposizione.

La discussione delle tesi di specializzazione potrà svolgersi anche in presenza, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale.

Art. 4 – Ricevimento studenti

Ciascun docente garantisce il ricevimento studenti, rispettando l'orario già determinato e pubblicato, con le seguenti modalità:

A. gravità (zona gialla)

In presenza o da remoto

B. elevata gravità (zona arancione)

Da remoto

C. massima gravità (zona rossa)

Da remoto

Articolo 5 - Attività di laboratorio e di campo, dottorati di ricerca, tirocini interni all'Ateneo

Le attività di laboratorio - didattiche e di ricerca – incluse quelle finalizzate alla preparazione delle tesi di laurea e di dottorato, oltre ai tirocini e stage interni a strutture universitarie, dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela della salute che sono state opportunamente divulgate dall'Amministrazione e che risultano pubblicate sul sito web d'Ateneo alla sezione Emergenza coronavirus.

Ai laboratori, didattici e di ricerca, potranno quindi accedere, **se autorizzati dal Responsabile della struttura interessata**, i seguenti soggetti: **docenti, dottorandi, assegnisti, tirocinanti, stagisti, personale tecnico e studenti.**

Le attività di laboratorio potranno svolgersi con le seguenti modalità:

A. gravità (zona gialla)

In presenza

B. elevata gravità (zona arancione)

In presenza

C. massima gravità (zona rossa)

In presenza, qualora per il regolare e completo compimento del percorso formativo o per inderogabili urgenze connesse alla ricerca sia assolutamente indispensabile l'uso di laboratori. I soggetti interessati – dopo aver preso preliminarmente visione del contenuto del decreto sui servizi essenziali, indifferibili ed urgenti – saranno tenuti a compilare il modulo di



autocertificazione reperibile sul sito web del Ministero dell'Interno e reso disponibile anche sul sito web Unimi, nella sezione dedicata all'emergenza coronavirus. Il modulo dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della struttura e/o dal Responsabile di laboratorio, i quali saranno tenuti a verificare, sotto propria responsabilità, che trattasi di attività indispensabili, indifferibili e/o urgenti, la cui mancata esecuzione pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi didattici e/o di ricerca prefissati oppure, nel caso degli studenti, recherebbe grave nocumento al completamento del percorso formativo, nei tempi stabiliti.

Il Responsabile di struttura è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle regole di sicurezza vigenti e a segnalare eventuali violazioni.

Prima di accedere ai laboratori, gli studenti dovranno dichiarare di aver preso attenta visione delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della salute pubblica divulgate dall'Amministrazione e pubblicate sul sito.

Ai fini del presente decreto, le attività di campo sono equiparate a tutti gli effetti alle attività laboratoriali.

Art. 6 – Master e corsi di perfezionamento

Le attività formative dei master e corsi di perfezionamento si svolgeranno:

A. gravità (zona gialla)

In presenza o da remoto

B. elevata gravità (zona arancione)

Da remoto, fatte salve le attività a carattere laboratoriale richiamate all'art. 5.

C. massima gravità (zona rossa)

Da remoto, fatte salve le attività a carattere laboratoriale richiamate all'art. 5.

Articolo 7 – Attività formative medici in formazione specialistica e tirocinanti professioni sanitarie

Ai sensi di legge, le attività formative per medici in formazione specialistica potranno svolgersi sempre in presenza, con le modalità già attualmente in vigore.

Le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie si svolgeranno ordinariamente in presenza, previo specifico accordo con gli Enti ospedalieri sedi di tirocinio e alla condizione che sussistano le condizioni di sicurezza previste dalla legge e dal Protocollo d'Ateneo vigente.

Art. 8 – Tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati

I tirocini esterni all'Ateneo potranno proseguire solo nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Tutte le informazioni sull'attivazione e sulla gestione dei tirocini curricolari (per studenti) e extracurricolari (per laureati) presso enti e aziende esterni all'Ateneo sono consultabili alla pagina



dedicata, dove è pubblicata anche la documentazione a carico di aziende ed enti ospitanti, in riferimento alle linee guida di Regione Lombardia in materia.

Si precisa che la responsabilità della sicurezza sul lavoro e dell'applicazione delle misure di protezione dei tirocinanti è in capo alle aziende ed enti ospitanti, come indicato sullo specifico allegato al progetto formativo, che deve essere da tali soggetti debitamente sottoscritto e compilato. Si specifica che sono esclusi dalle predette linee guida della Regione Lombardia i tirocini obbligatori degli studenti iscritti ai corsi afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso strutture ospedaliere convenzionate.

I tirocini attivati dal COSP all'estero sono consentiti in ogni caso se svolti in modalità "smart working", mentre sono consentiti in presenza, anche in caso di zona rossa, solo laddove vi siano le condizioni di rispetto della regolamentazione in materia di Covid e Sicurezza sul lavoro prevista nei paesi di destinazione e laddove si verifichino i protocolli messi in atto dalle aziende/enti ospitanti in materia. In caso di attività in presenza, al tirocinante verrà inoltre richiesto di firmare apposita liberatoria.

Art. 9 - Mobilità Internazionale

La mobilità internazionale *incoming* e *outgoing*, per docenti e studenti, è consentita anche in uno scenario di **massima gravità (zona rossa)**, ma solo per i seguenti motivi, **da autocertificare**:

- a) esigenze lavorative
- b) esigenze di salute
- c) esigenze di studio e di ricerca
- d) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

La competente Direzione Didattica e Formazione garantirà tutto il supporto necessario per la riprogrammazione delle partenze e per la gestione delle situazioni particolari di studenti che dovessero rientrare in Italia concludendo anticipatamente la propria esperienza di mobilità.

10. Spostamenti all'interno della Regione Lombardia per lavoratori e studenti

A. gravità (zona gialla)

Sono ammessi solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e ragioni di studio.

Per effettuare gli spostamenti è richiesta l'autocertificazione, fatto salvo per gli spostamenti all'interno del Comune di residenza.

B. elevata gravità (zona arancione)

Sono ammessi solo gli spostamenti giustificati da **COMPROVATE** esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e ragioni di studio, **nella sola fascia oraria compresa tra le ore 5.00 e le ore 22.00.**

Le "comprovate" necessità devono essere autocertificate, sotto la responsabilità del dichiarante.



- Per il **lavoro**, costituisce “*comprovata esigenza*” la necessità di adempiere a prestazioni che consentono lo svolgimento di servizi pubblici (in tale ambito rientra quindi anche l’attività didattica e di ricerca, in tutte le sue forme).
- Per lo **studio**, costituisce “*comprovata esigenza*” la necessità di seguire lezioni in presenza, ove consentite, svolgere attività laboratoriali e/o di campo, usufruire dei servizi bibliotecari, delle sale di consultazione testi e/o delle sale studio.
- Per la **ricerca**, costituisce “*comprovata esigenza*” la necessità di continuare le attività progettuali già in corso, se la loro interruzione, anche temporanea, metta a rischio i risultati del progetto di ricerca o la tempistica concordata con l’ente finanziatore, recando grave danno economico ed intellettuale.

C. massima gravità (zona rossa)

Non sono ammessi gli spostamenti fuori dal Comune di residenza.

È possibile derogare al divieto di spostamento fuori Comune, **sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 5.00 e le ore 22.00:**

- per il **lavoro**: solo nei casi in cui occorra adempiere a prestazioni professionali che costituiscano servizi essenziali, inderogabili ed indifferibili. L’attività didattica, ove prevista in presenza o qualora si renda necessario l’utilizzo di aule multimediali per la didattica a distanza, rientra in tale ambito. Analogamente, è consentito lo svolgimento di attività di tipo laboratoriale, funzionali a garantire il regolare svolgimento delle attività formative previste, nonché le attività di campo (equiparate a tutti gli effetti, ai fini del presente decreto, a quelle laboratoriali).
Per il personale tecnico amministrativo valgono le disposizioni previste dall’apposita determina del direttore generale.
- per lo **studio**: solo nei casi in cui occorra frequentare lezioni in presenza, nei limiti in cui essa sia consentita, usufruire di servizi d’Ateneo ritenuti indispensabili e funzionali alle necessità di apprendimento (biblioteche, prestito libri, sale di consultazione testi, sale studio).
- Per la **ricerca**, nei casi in cui occorra continuare le attività progettuali già in corso, se la loro interruzione, anche temporanea, metta a rischio i risultati del progetto di ricerca o la tempistica concordata con l’ente finanziatore, recando grave danno economico ed intellettuale.

È assolutamente necessaria l’autocertificazione. È consigliabile produrre, in caso di verifiche, anche copia del presente provvedimento.

11. Spostamenti in entrata o in uscita dalla Regione Lombardia per lavoratori e studenti

A. gravità (zona gialla)

Sono ammessi solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e ragioni di studio o di ricerca.



Per effettuare gli spostamenti è richiesta l'autocertificazione.

B. elevata gravità (zona arancione)

Non sono ammessi spostamenti, fatte salve **COMPROVATE** esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e di studio o di ricerca, **nella sola fascia oraria compresa tra le ore 5.00 e le ore 22.00.**

Le "comprovate" necessità devono essere autocertificate, sotto la responsabilità del dichiarante.

- Per il **lavoro**, costituisce "*comprovata esigenza*" la necessità di assicurare il corretto svolgimento di servizi pubblici (quindi anche l'attività didattica e di ricerca, in tutte le sue forme).
- Per lo **studio**, costituisce "*comprovata esigenza*" la necessità di seguire lezioni in presenza, ove previste, partecipare ad attività laboratoriali e/o di campo, usufruire dei servizi bibliotecari, delle sale consultazione testi e/o delle sale studio.
- Per la **ricerca**, costituisce "*comprovata esigenza*" la necessità di continuare le attività progettuali già in corso, se la loro interruzione, anche temporanea, mette a rischio i risultati del progetto di ricerca o la tempistica concordata con l'ente finanziatore, recando grave danno economico ed intellettuale.

C. massima gravità (zona rossa)

È vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dal territorio regionale, fatti salvi casi particolari connessi a comprovate e indifferibili esigenze di lavoro, salute o stato assoluto di necessità.

È possibile derogare al divieto di spostamento in entrata o in uscita dalla Regione:

- Per il **lavoro**: nei soli casi in cui vi sia la necessità di assicurare il corretto svolgimento di servizi pubblici (quindi anche l'attività didattica e di ricerca, in tutte le sue forme). La necessità di utilizzare le aule multimediali ed i servizi dell'Ateneo, per garantire la didattica a distanza, costituisce giustificato motivo di spostamento. È consentito anche spostarsi per lo svolgimento di attività laboratoriali e di campo, ove non siano possibili scelte diverse che, se effettuate, recherebbero grave pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi previsti.
- per lo **studio**: solo nei casi in cui occorra frequentare lezioni in presenza, nei limiti in cui essa sia consentita, per partecipare ad attività laboratoriali o di campo, oppure per usufruire di servizi d'Ateneo ritenuti assolutamente indispensabili e funzionali alle necessità di apprendimento.
- Per la **ricerca**, nei casi in cui occorra continuare le attività progettuali già in corso, se la loro interruzione, anche temporanea, metta a rischio i risultati del progetto di ricerca o la tempistica concordata con l'ente finanziatore, recando grave danno economico ed intellettuale

È assolutamente necessaria l'autocertificazione. È consigliabile produrre, in caso di verifiche, anche copia del presente provvedimento.



Art. 12 – Servizi bibliotecari

Restano attivi, solo su appuntamento tramite App, i servizi di front office per il prestito librario. La consultazione di testi è ammessa solo su prenotazione, predisponendo misure di distanziamento idonee atte ad evitare il rischio di prossimità e di aggregazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione della salute stabilite nel “Protocollo di sicurezza” approvato dall’Ateneo. Saranno progressivamente rese note ed aggiornate le strutture bibliotecarie in grado di attivare tale servizio.

Art. 13 - Collaborazioni studentesche

È consentito lo svolgimento delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal “Protocollo di sicurezza” approvato dall’Ateneo, a condizione che tali attività non siano sostitutive – ai sensi di legge – di quelle che dovrebbero essere rese dal personale strutturato.

I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile allo *smart-working*, ove le attività stesse siano verificabili e ritenute indifferibili.

Art. 14 – Frequenza aule studio

L’Ateneo garantirà sempre l’apertura delle aule studio, in numero idoneo a consentire il necessario distanziamento tra gli studenti e l’assoluto rispetto delle norme di sicurezza e igiene.

Tutte le aule studio saranno presidiate da personale dell’Ateneo, che verificherà il rispetto di tutte le condizioni previste dal “Protocollo sicurezza” e gestirà gli adempimenti connessi alla sanificazione.

Art. 15 – Attività del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in regime di smart working

Per la regolazione delle attività del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in regime di *smart working* si rimanda ad apposita determina del Direttore Generale.

Art. 16 - Entrata in vigore

Tutte le disposizioni del presente decreto si intendono immediatamente valide ed efficaci dal 16 Gennaio 2021 e **resteranno in vigore fino al 5 Marzo 2021**, fatta salva contraria disposizione e/o l’entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali – che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti.

Milano, 15 Gennaio 2021

Il Rettore

Elio Franzini